

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

# **Circolare mensile**

Settembre 2024

**Now, for tomorrow**



## NOTIZIE IN BREVE

### TAX.....5

#### 🕒 **Decreto delega fiscale: pubblicati i primi correttivi** .....5

Il D.lgs. n. 108/2024 ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale, intervenendo in particolare sulla disciplina dell’adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale. ....5

#### 🕒 **Linee guida tecniche del MIMIT e GSE per il credito d'imposta transizione 5.0**.....7

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la Circolare Operativa n. 25877 del 16 agosto, fornendo dettagli e chiarimenti tecnici sull’agevolazione Transizione 5.0. Il documento rappresenta un passo fondamentale per le imprese che intendono beneficiare delle nuove misure di incentivazione. ....7

#### 🕒 **Riforma della riscossione: novità e implicazioni per i contribuenti**.....8

Il recente decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità nel sistema nazionale della riscossione. La riforma mira a risolvere le criticità emerse negli ultimi anni e a rendere più efficiente la gestione dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. ....8

#### 🕒 **Proroga per la rivalutazione di partecipazioni e terreni 2024** .....8

Il recente Decreto-legge omnibus ha prorogato al 30 novembre 2024 il termine per la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2024, offrendo un’ulteriore opportunità per ridurre le plusvalenze in caso di cessione. ....8

#### 🕒 **È entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio** .....9

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 87/2024, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole meno onerose ma ha reso inapplicabile il c.d. *favor rei*. ....9

#### 🕒 **Nuove regole di compliance INPS: opportunità e vantaggi per le aziende** .....9

Dal 1° settembre 2024, vengono introdotte nuove regole di compliance per migliorare la trasparenza e la collaborazione dell’INPS con le aziende. Queste misure mirano a ridurre l’evasione contributiva e a semplificare il rapporto tra l’Istituto e i datori di lavoro. ....9





## ☉ Deducibili gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione.....10

Gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere dal fatto aziendale che li ha generati e dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.....10

## ☉ Country file solo in lingua italiana.....11

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 174, chiarisce che la documentazione nazionale (c.d. Country file) in materia di prezzi di trasferimento deve essere predisposta e presentata in lingua italiana.....11

## ☉ La Cassazione definisce la residenza delle società immobiliari .....11

Con la sentenza n. 17289 del 24 giugno 2024, la Cassazione ha chiarito i criteri per determinare la residenza delle società immobiliari, focalizzandosi sul luogo di svolgimento dell'attività direttiva e gestoria.....11

## ☉ Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive: nuove scadenze e requisiti .....12

Il Decreto-legge 113/2024 ha esteso il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.....12

## AUDIT .....13

### ☉ Controlli di qualità per i revisori legali.....13

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sta accelerando i preparativi per l'avvio dei controlli di qualità obbligatori sui revisori legali, un passo atteso da anni. Questo processo mira a garantire la conformità e l'efficacia delle revisioni contabili in Italia.....13

## LEGAL.....14

### ☉ Prima disapplicazione dei limiti IVA per le società di comodo.....14

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha recentemente disapplicato le penalizzazioni IVA per le società di comodo, seguendo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE. Questa sentenza rappresenta un importante precedente per la normativa fiscale italiana.....14

### ☉ Illegittime le trattenute dallo stipendio per costi di gestione della cessione del quinto .....14

La Cassazione, con la sentenza n. 22362 del 7 agosto 2024, ha stabilito che le trattenute dallo stipendio dei dipendenti per i costi di gestione amministrativa della cessione del quinto sono illegittime.....14





☪ **Bancarotta Fraudolenta patrimoniale per distrazione è reato di pericolo e di dolo generico** .....15

Con la sentenza n. 21860/2024, la Corte di Cassazione penale ha rilevato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo reato di pericolo e di dolo generico, si integra anche solo laddove si dimostri che siano state effettuate operazioni sul patrimonio della società che avrebbero potuto danneggiare i creditori presenti e futuri (il pericolo), anche se non vi era l'intenzione di danneggiarli ma la finalità era di salvare l'impresa dal fallimento (il dolo generico)..... 15

**ESG**.....16

☪ **Bando "Verso la certificazione della parità di genere"** .....16

Unioncamere Lombardia invita le imprese lombarde a partecipare al bando "Verso la certificazione della parità di genere". Questo bando ha l'obiettivo di incentivare l'adozione di un sistema di gestione che promuova la parità di genere all'interno delle organizzazioni, favorendo lo sviluppo di politiche e pratiche aziendali che valorizzino l'uguaglianza e l'inclusione. .... 16

☪ **Periodo Transitorio per l'Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere: Fase 2**..... 16

Con la chiusura del secondo trimestre 2024, si è conclusa la "Fase 1" del periodo transitorio del Regolamento Ue 2023/956, che ha introdotto il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Dal terzo trimestre 2024 inizia la "Fase 2", con nuove regole per gli importatori Ue..... 16

☪ **L'Importanza dei fattori ESG nella valutazione d'azienda** .....17

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente pubblicato una guida operativa sui fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nella valutazione d'azienda. Questo documento mira a supportare i professionisti nel processo di stima delle PMI italiane che adottano volontariamente i fattori ESG. .... 17

**SCADENZARIO**.....18



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Decreto delega fiscale: pubblicati i primi correttivi**

Il D.lgs. n. 108/2024 ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale, intervenendo in particolare sulla disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale.

Di seguito si analizzano le principali novità in tema di adempimenti tributari.

#### **I. Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali**

Viene disposto il differimento:

- al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta);
- al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

I modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d'imposta 2023 dei soggetti "solari", dovranno quindi essere presentati in via telematica entro il 31.10.2024.

#### **II. Comunicazioni bonarie - estensione del termine per la definizione da 30 a 60 gg**

Le violazioni emergenti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, sanzionate nella misura del 30% (ovvero del 25% per le violazioni commesse dall'1.9.2024), sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 o a 2/3 se gli importi totali o la prima rata sono pagati entro 30 giorni (ora 60) dal ricevimento della comunicazione bonaria.

Il termine per fornire chiarimenti dopo una comunicazione bonaria è anch'esso aumentato a 60 giorni. Resta invariato il termine di 90 giorni per la definizione quando l'avviso bonario è stato inviato all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

Il nuovo termine di 60 giorni opera per le comunicazioni bonarie elaborate dall'1.1.2025.



Di conseguenza, per le comunicazioni elaborate sino al 31.12.2024 continua a trovare applicazione il termine di 30 giorni, sia per pagare tutte le somme o la prima rata sia per fornire i chiarimenti richiesti.

Non viene modificato il termine (che rimane quindi di 30 giorni) per pagare tutte le somme o la prima rata a seguito dell'avviso bonario scaturente dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.

Nel caso della tassazione separata l'avviso bonario non richiede il pagamento di sanzioni, considerato che le imposte derivanti dai redditi soggetti a tassazione separata sono liquidate d'ufficio. Le sanzioni sono irrogate solo se gli importi vengono pagati tardivamente o non vengono pagati.

### **III. Trasmissione delle CU relative a redditi di lavoro autonomo professionale al 31/03**

Al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, il decreto correttivo ridefinisce il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Viene stabilito che tali Certificazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Il nuovo termine opera dal 2025, quindi si riferisce alle Certificazioni Uniche 2025 relative a somme corrisposte nel 2024.

### **IV. Versamenti IVA periodici per importi inferiori al limite minimo**

#### Versamento relativo al mese di dicembre

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 c. 4 del DPR 100/1998, se l'importo di IVA periodica dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il decreto correttivo precisa che il versamento dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre è effettuato in ogni caso entro il giorno 16 del mese successivo, anche se di importo inferiore al limite minimo di 100,00 euro. La precisazione si è resa necessaria in quanto il termine del 16 dicembre non poteva di fatto applicarsi per le somme dovute in base alla liquidazione del medesimo mese di dicembre.

#### Termine ultimo di versamento per i trimestrali "per opzione"

Il decreto correttivo fissa al 16 novembre il termine ultimo entro il quale i soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente per opzione devono versare l'imposta dovuta in relazione ai primi tre trimestri dell'anno, nel caso in cui il relativo importo non superi il limite di 100,00 euro.



## Linee guida tecniche del MIMIT e GSE per il credito d'imposta transizione 5.0

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la Circolare Operativa n. 25877 del 16 agosto, fornendo dettagli e chiarimenti tecnici sull'agevolazione Transizione 5.0. Il documento rappresenta un passo fondamentale per le imprese che intendono beneficiare delle nuove misure di incentivazione.

La [circolare](#) si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, e si suddivide in 9 capitoli, affrontando in dettaglio anche le seguenti tematiche:

- determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
- presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
- indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH);
- procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio, di avanzamento del progetto di innovazione e del suo completamento.

In particolare, si sottolinea come vengano specificati e inclusi esempi per chiarire i concetti di struttura produttiva e processo interessato al fine di identificare l'ambito applicativo dell'agevolazione.

Il **processo interessato** è quello produttivo che riduce i consumi energetici tramite nuovi investimenti in beni di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016. Se ci sono più linee produttive parallele con lo stesso input e output, solo la parte innovata che autonomamente trasforma l'input in output sarà considerata processo interessato.

Un singolo bene materiale può essere considerato processo interessato se trasforma autonomamente l'input in output.

La **struttura produttiva** è un sito con unità locali o stabilimenti su una stessa particella catastale o contigue, destinato alla produzione di beni o servizi con autonomia tecnica, funzionale e organizzativa, costituendo un centro autonomo di costi. I consumi energetici della struttura sono la somma dei consumi dei processi produttivi e dei servizi generali.

La circolare chiarisce inoltre che, in seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento, il credito d'imposta effettivamente spettante, nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà pari a quello prenotato.



## Riforma della riscossione: novità e implicazioni per i contribuenti

Il recente decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità nel sistema nazionale della riscossione. La riforma mira a risolvere le criticità emerse negli ultimi anni e a rendere più efficiente la gestione dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La riforma della riscossione, approvata dal Consiglio dei Ministri e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del recupero dei crediti pubblici. Tra le principali novità, vi è la nuova procedura di discarico, che prevede la restituzione automatica dei crediti non riscossi entro cinque anni dall'affidamento. Inoltre, sono stati ampliati i criteri di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, permettendo ai contribuenti di contestare direttamente le iscrizioni a ruolo in determinate circostanze.

Dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà notificare tempestivamente le cartelle di pagamento entro nove mesi dall'affidamento del carico, garantendo così una gestione più rapida ed efficace dei crediti. La riforma introduce anche nuovi piani di dilazione, con un aumento graduale del numero di rate ottenibili fino a un massimo di 120, a seconda della situazione economica del contribuente.

Infine, la riforma prevede una maggiore responsabilizzazione degli enti pubblici nella gestione dei crediti più complessi, lasciando all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il compito di concentrarsi sui carichi con maggiori possibilità di recupero. Questo approccio mira a ridurre l'accumulo di crediti inesigibili e a migliorare l'efficacia complessiva del sistema di riscossione.

## Proroga per la rivalutazione di partecipazioni e terreni 2024

Il recente Decreto-legge omnibus ha prorogato al 30 novembre 2024 il termine per la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2024, offrendo un'ulteriore opportunità per ridurre le plusvalenze in caso di cessione.

Questa misura, introdotta per la prima volta dalla legge 448/2001 e ripetutamente prorogata, consente di rideterminare il valore dei beni al fine di ridurre o azzerare le plusvalenze emergenti in caso di cessione.

La legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) aveva già riaperto i termini per la rivalutazione, permettendo di considerare come costo del bene il valore risultante da una perizia di stima, anziché il costo storico. Questo valore, essendo più vicino al corrispettivo di vendita, riduce la plusvalenza tassabile.

Per usufruire della rivalutazione, è necessario redigere una perizia di stima e versare un'imposta sostitutiva del 16% sul valore rivalutato. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il nuovo termine del 30 novembre 2024.



## È entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 87/2024, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole meno onerose ma ha reso inapplicabile il c.d. *favor rei*.

Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi "base" delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Alcuni istituti particolarmente importanti sono stati oggetto di una radicale riforma: si pensi all'indebita compensazione di imposte, all'applicazione di un'IVA non dovuta o all'obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente per le violazioni commesse dalla controparte.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.

Alcune modifiche riguardano i reati tributari e, in special modo, le forme di raccordo tra il procedimento amministrativo tributario e il processo penale per reati tributari.

Viene infatti previsto, tra l'altro, che il pagamento delle somme, utile per beneficiare della circostanza attenuante o addirittura della non punibilità del reato, dovrà avvenire non più entro l'inizio del dibattimento penale ma entro la fine dello stesso. In questo modo, i tempi di pagamento relativi alla fase amministrativa (ad esempio inerenti alla dilazione delle comunicazioni bonarie o al ravvedimento operoso) saranno più compatibili con le tempistiche del processo penale.

Inoltre, sia pure a certe condizioni, viene sancito che il giudicato penale di assoluzione vale in ambito tributario e che, in via speculare, la sentenza del giudice tributario definitiva o l'accordo di adesione/conciliazione giudiziale valgono come prova del fatto sul versante penale.

## Nuove regole di compliance INPS: opportunità e vantaggi per le aziende

Dal 1° settembre 2024, vengono introdotte nuove regole di compliance per migliorare la trasparenza e la collaborazione dell'INPS con le aziende. Queste misure mirano a ridurre l'evasione contributiva e a semplificare il rapporto tra l'Istituto e i datori di lavoro.

L'art. 30 del DL 19/2024 istituzionalizza l'attività di compliance dell'INPS, avviando un progetto che coinvolge sia la Direzione Centrale Risk Management, Compliance e Antifrode, sia le strutture periferiche dell'Ente. A



partire dal 1° settembre 2024, l'INPS metterà a disposizione delle aziende e dei loro intermediari le informazioni rilevanti per la determinazione degli obblighi contributivi, stimolando l'assolvimento spontaneo di tali obblighi.

Le aziende riceveranno lettere di compliance contenenti gli elementi su cui l'INPS basa le sue pretese, permettendo loro di interloquire e segnalare eventuali discrepanze. Questo nuovo approccio mira a ridurre il contenzioso e offre un regime sanzionatorio più favorevole per chi aderisce alle richieste dell'INPS. In caso di omissione contributiva, la sanzione sarà pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), attualmente al 4,5%, mentre per l'evasione contributiva la sanzione sarà maggiorata di 5,5 punti.

Inoltre, il versamento dei contributi potrà avvenire anche in forma rateale, con una durata massima di 24 mesi direttamente dall'INPS o di 36 mesi su autorizzazione del Ministero del Lavoro.

In caso di mancato adempimento dopo la lettera di compliance, l'INPS procederà alla notifica dell'importo dovuto con l'applicazione delle sanzioni previste.

Queste nuove regole rappresentano un'opportunità per le aziende di regolarizzare la propria posizione contributiva con sanzioni ridotte, migliorando al contempo la trasparenza e la collaborazione con l'INPS.

## Deducibili gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione

Gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere dal fatto aziendale che li ha generati e dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

La risposta all'interpello n. 172/2024 **conferma** il precedente orientamento dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, quello contenuto nella citata risposta n. 541/2022, della quale viene riportato testualmente il passo in cui si legge che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione "deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili".

Così, gli "interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (...) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono".



## Country file solo in lingua italiana

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 174, chiarisce che la documentazione nazionale (c.d. Country file) in materia di prezzi di trasferimento deve essere predisposta e presentata in lingua italiana.

I criteri per redigere la documentazione sono definiti dal DM 14 maggio 2018 e dal provv. Agenzia delle Entrate n. 360494/2020, menzionati nella risposta n. 174/2024.

Il provvedimento stabilisce che il Masterfile e la documentazione nazionale devono essere in italiano, sebbene il Masterfile possa essere anche in inglese. L'Agenzia delle Entrate, in linea con le Linee Guida OCSE, chiarisce che la lingua della documentazione è decisa dai legislatori nazionali. Di conseguenza, la documentazione nazionale deve essere presentata in italiano.

Si segnala anche che, in conclusione, la risposta n. 174/2024 presenta il primo chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate sul tema della riforma il sistema sanzionatorio tributario, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 87/2024.

L'elaborazione del Masterfile e della documentazione nazionale dovrebbe continuare ad essere uno strumento di policy ampiamente utilizzato e vantaggioso per i gruppi, anche considerando che, grazie alla riforma, le sanzioni per dichiarazioni infedeli sono state ridotte dal range tra il 90% e il 180% della maggiore imposta a una sanzione fissa del 70% della maggiore imposta.

Tale nuova misura si applica alle eventuali violazioni commesse nei modelli REDDITI 2024, poiché presentati successivamente al 1° settembre 2024.

## La Cassazione definisce la residenza delle società immobiliari

Con la sentenza n. 17289 del 24 giugno 2024, la Cassazione ha chiarito i criteri per determinare la residenza delle società immobiliari, focalizzandosi sul luogo di svolgimento dell'attività direttiva e gestoria.

La recente sentenza della Cassazione n. 17289/2024 ha affrontato il tema della residenza delle società immobiliari, un argomento di grande rilevanza per l'applicazione dell'imposta di registro. Il caso in esame riguardava una società con sede legale in Lussemburgo, cui erano stati conferiti immobili situati in Italia. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la residenza estera della società, sostenendo che la sede effettiva fosse in Italia, a causa della circostanza che "l'oggetto principale dell'attività e la sede della direzione effettiva della stessa sono in realtà situati in Italia".

La Corte ha ribadito che la residenza fiscale di una società non può essere determinata solo in base alla localizzazione dei beni immobili, ma deve considerare il luogo in cui si svolgono le attività amministrative e di



direzione. Questo principio è in linea con l'art. 73 c. 3 del TUIR, che definisce la sede di direzione effettiva come il luogo dove si compiono in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente della società.

La sentenza sottolinea l'importanza di valutare la presenza di un'attività direttiva e amministrativa effettivamente svolta all'estero, anche se i beni della società sono ubicati in Italia.

### Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive: nuove scadenze e requisiti

Il Decreto-legge 113/2024 ha esteso il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.

L'art. 4 del DL 113/2024, noto come DL "omnibus", amplia l'agevolazione fiscale per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Questa misura, originariamente introdotta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata prorogata più volte e ora copre gli investimenti dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.

Per beneficiare del credito d'imposta, l'investimento deve essere di almeno 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive con ricavi tra 150.000 e 15 milioni di euro nel 2023. Le società costituite dal 1° gennaio 2023 sono esentate dal requisito dei ricavi. Inoltre, le società sportive devono certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti verso associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime della L. 398/1991. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di risorse insufficienti, il credito sarà ripartito proporzionalmente tra i beneficiari, con un limite individuale del 5% delle risorse annue disponibili.



## **AUDIT**

### **Controlli di qualità per i revisori legali**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sta accelerando i preparativi per l'avvio dei controlli di qualità obbligatori sui revisori legali, un passo atteso da anni. Questo processo mira a garantire la conformità e l'efficacia delle revisioni contabili in Italia.

Dopo la relazione finale del comitato consultivo, il MEF è pronto a iniziare i controlli di qualità sui revisori legali che operano in società non qualificate come enti di interesse pubblico (EIP) o enti soggetti a regime intermedio (ESRI). Attualmente, il Registro dei Revisori Legali conta 119.270 iscritti, con una significativa polverizzazione degli incarichi. Solo 25.081 dei 39.535 iscritti nella sezione "A" detengono incarichi attivi, con un numero medio di 2,63 incarichi per revisore e un corrispettivo medio di 4.132 euro.

Il MEF ha istituito un comitato consultivo di esperti per analizzare e proporre criteri e schemi procedurali per l'avvio dei controlli. La periodicità dei controlli sarà graduale, con un focus iniziale su un'analisi del rischio articolata in due step: la valutazione delle caratteristiche soggettive dei revisori e dei dati basilari degli incarichi svolti, seguita da un'analisi del portafoglio clienti per determinare le priorità.

Per i revisori con numerosi incarichi in imprese non "piccole", è fondamentale prestare particolare attenzione alle direttive e alle procedure di revisione per l'esercizio 2024, documentando accuratamente ogni fase del processo.



## **LEGAL**

### **Prima disapplicazione dei limiti IVA per le società di comodo**

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha recentemente disapplicato le penalizzazioni IVA per le società di comodo, seguendo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE. Questa sentenza rappresenta un importante precedente per la normativa fiscale italiana.

La sentenza n. 2403/17/24 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha segnato una svolta nella disciplina delle società di comodo, disapplicando le penalizzazioni IVA in conformità con la causa C-341/22 della Corte di Giustizia dell'UE.

Secondo l'art. 30 comma 1 della L. 724/94, le società considerate non operative non possono ottenere il rimborso del credito IVA, né compensarlo o cederlo a terzi. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE non consentono di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell'IVA basandosi su soglie di reddito minime stabilite da una normativa nazionale.

Questa pronuncia comporta l'immediata non applicazione della norma italiana incompatibile con la direttiva, con effetti retroattivi (ex tunc), salvo per i rapporti giuridici esauriti. È auspicabile che l'Agenzia delle Entrate chiarisca presto le modalità operative per far valere il credito "reviscente".

### **Illegittime le trattenute dallo stipendio per costi di gestione della cessione del quinto**

La Cassazione, con la sentenza n. 22362 del 7 agosto 2024, ha stabilito che le trattenute dallo stipendio dei dipendenti per i costi di gestione amministrativa della cessione del quinto sono illegittime.

La sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l'attività di gestione delle cessioni del quinto dello stipendio deve essere considerata un'operazione ordinaria di regolazione del rapporto di lavoro. La società datrice di lavoro aveva presentato ricorso contro una precedente sentenza che confermava l'illegittimità delle trattenute. La Suprema Corte ha sottolineato che la cessione del quinto rientra nella cessione del credito, per la cui validità non è necessario il consenso del debitore ceduto, purché ne sia a conoscenza.

La Corte ha evidenziato che l'interesse primario del debitore ceduto è liberarsi dal proprio obbligo, rendendo irrilevante chi sia il cessionario del credito. Tuttavia, la cessione potrebbe aggravare la posizione del datore di lavoro, debitore ceduto, in relazione alla quantità delle cessioni o agli oneri. La modificazione soggettiva del creditore non deve risultare eccessivamente gravosa per il debitore ceduto, rispettando i limiti di correttezza e buona fede.



In assenza di prove che dimostrino la maggior gravosità delle prestazioni amministrative legate alla cessione del quinto, tali da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati, la trattenuta operata dal datore di lavoro sullo stipendio è considerata illegittima. La sentenza ribadisce l'obbligo per il datore di lavoro di dotarsi di un ufficio amministrativo adeguato alla gestione del personale, senza trasferire tali costi sui dipendenti.

### **Bancarotta Fraudolenta patrimoniale per distrazione è reato di pericolo e di dolo generico**

Con la sentenza n. 21860/2024, la Corte di Cassazione penale ha rilevato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo reato di pericolo e di dolo generico, si integra anche solo laddove si dimostri che siano state effettuate operazioni sul patrimonio della società che avrebbero potuto danneggiare i creditori presenti e futuri (il pericolo), anche se non vi era l'intenzione di danneggiarli ma la finalità era di salvare l'impresa dal fallimento (il dolo generico).

Nel caso di specie, l'amministratore di una s.r.l. fallita impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona dove era stato condannato per aver distratto fraudolentemente il patrimonio di questa a fronte dell'acquisto di un ramo di azienda di altra società (riconducibile a sé stesso) ad un prezzo superiore a quello pattuito.

L'interessato eccepiva come l'acquisto del ramo d'azienda fosse stato il primo atto di gestione della società che era appena stata costituita e che a quel momento non vi fosse pericolo per i creditori in quanto assenti. Quanto all'elemento soggettivo, sosteneva il ricorrente che non era stato considerato altresì che lui stesso aveva prestato fideiussione rispetto al credito con il quale si era proceduto all'acquisto del ramo d'azienda.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso chiarendo che, essendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale reato di pericolo e di dolo generico, il nesso di causalità (tra fatto e reato) si configura anche solo laddove l'operazione, pur se temporalmente distante dal fatto, sia stata in pregiudizio del patrimonio della società e che ve ne fosse tale consapevolezza. Irrilevante, quindi, la specifica volontà di pregiudicare i creditori ed anche i motivi che hanno determinato la condotta del soggetto (ad esempio, l'intento di salvare l'impresa dal fallimento).



## **ESG**

### **Bando "Verso la certificazione della parità di genere"**

Unioncamere Lombardia invita le imprese lombarde a partecipare al bando "Verso la certificazione della parità di genere". Questo [bando](#) ha l'obiettivo di incentivare l'adozione di un sistema di gestione che promuova la parità di genere all'interno delle organizzazioni, favorendo lo sviluppo di politiche e pratiche aziendali che valorizzino l'uguaglianza e l'inclusione.

La certificazione della parità di genere rappresenta un riconoscimento importante per le aziende che adottano un approccio etico e responsabile in tema di diversità, equità e inclusione. Tale riconoscimento non solo accresce la reputazione aziendale, ma offre anche vantaggi competitivi sul mercato, migliorando il clima aziendale e la produttività.

Il bando prevede contributi a fondo perduto per le imprese che intendono avviare il percorso di certificazione, coprendo le spese relative alla consulenza, alla formazione e alla valutazione delle politiche di parità. Possono partecipare tutte le aziende con sede operativa in Lombardia, che dimostrino l'impegno verso l'inclusione di genere e desiderino migliorare le proprie pratiche organizzative.

Le domande possono essere presentate a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 13 novembre 2023, salvo esaurimento delle risorse. Si raccomanda pertanto di inviare la propria candidatura quanto prima.

Per maggiori informazioni, si invita a consultare il bando completo sul sito di Unioncamere Lombardia.

### **Periodo Transitorio per l'Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere: Fase 2**

Con la chiusura del secondo trimestre 2024, si è conclusa la "Fase 1" del periodo transitorio del Regolamento Ue 2023/956, che ha introdotto il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Dal terzo trimestre 2024 inizia la "Fase 2", con nuove regole per gli importatori Ue.

Durante la "Fase 1", gli importatori Ue di merci CBAM dovevano trasmettere una relazione trimestrale contenente le emissioni incorporate nei prodotti importati. Era possibile dichiarare valori standard delle emissioni in caso di mancanza di dati effettivi. Con l'inizio della "Fase 2", questa semplificazione viene meno, e gli importatori devono dichiarare valori effettivi delle emissioni, calcolati secondo metodologie specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773.

La Commissione europea ha aggiornato le Q&A relative al CBAM, chiarendo l'approccio da seguire in caso di dati non attendibili o non comunicati dai fornitori extra Ue. Gli importatori devono compiere tutti gli sforzi possibili per ottenere i dati effettivi e, in caso di insuccesso, giustificare le difficoltà incontrate nel Registro transitorio CBAM.



Le sanzioni per dichiarazioni incomplete o errate possono variare tra 10 e 50 euro per tonnellata di Co2 non dichiarata. Tuttavia, l'autorità nazionale competente può considerare gli sforzi compiuti dagli importatori per ottenere i dati. Inoltre, per le importazioni effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, è prevista una deroga parziale all'utilizzo di valori effettivi per i beni complessi.

Gli importatori devono sensibilizzare i fornitori extra Ue, prevedendo sessioni di formazione e condivisione di linee guida, per garantire la corretta comunicazione dei dati sulle emissioni e prepararsi all'acquisto dei certificati CBAM dal 2026.

### L'importanza dei fattori ESG nella valutazione d'azienda

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente pubblicato una guida operativa sui fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nella valutazione d'azienda. Questo documento mira a supportare i professionisti nel processo di stima delle PMI italiane che adottano volontariamente i fattori ESG.

La guida operativa del CNDCEC, intitolata "[I fattori ESG nella valutazione d'azienda: la costruzione della base informativa](#)", è stata curata dalla Commissione di studio "Valutazione d'azienda". Essa fornisce indicazioni su come raccogliere e organizzare in modo sistematico il set documentale necessario per il processo valutativo. I fattori ESG, che hanno una rilevanza trasversale, influenzano il modello di business delle imprese e, di conseguenza, il loro valore.

Il Presidente de Nuccio ha sottolineato che, sebbene il processo valutativo non si discosti dalle tecniche consolidate, richiede una sensibilità qualitativa per apprezzare e valorizzare gli impatti dei fattori ESG. La guida non si limita a un mero esercizio compilativo, ma offre un approccio flessibile per adattarsi alle diverse configurazioni che i fattori ESG possono assumere nei vari settori. Questo documento rappresenta un passo importante per integrare i fattori ESG nelle valutazioni aziendali, promuovendo una maggiore consapevolezza e responsabilità tra le PMI italiane.



## SCADENZARIO

### Principali scadenze di settembre 2024

DATA	ADEMPIMENTO	
<b>2 settembre</b>	Inps Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.
<b>16 settembre</b>	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
<b>25 settembre</b>	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente (soggetti mensili) nei confronti di soggetti UE.
<b>30 settembre</b>	<b>COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</b> <small>Il trim 2024</small>	Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2024.
	<b>IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE</b> <small>Il trim 2024</small>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre
	Inps Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.

